

Causa C-409/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

21 giugno 2022

Giudice del rinvio:

Apelativen sad Sofia (Corte d'appello di Sofia, Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

9 giugno 2022

Ricorrente in primo grado:

UA

Resistente in primo grado:

EUROBANK BULGARIA AD

Oggetto del procedimento principale

Impugnazione proposta dinanzi alla Corte d'Appello avverso la sentenza del giudice di primo grado che ha accolto la domanda nei confronti della banca per il pagamento di (1) EUR 982 000 a titolo di importi totali derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate con il saldo attivo del conto corrente bancario, (2) EUR 1 182,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito a causa dell'inadempimento colpevole di un'obbligazione contrattuale e (3) EUR 74 521 a titolo di interessi legali di mora

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Domanda di interpretazione dell'articolo 4, punto 19, in combinato disposto con l'articolo 59, paragrafo 1, e dell'articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64/CE, ai sensi dell'articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se la procura con cui il mandatario effettua un atto di disposizione patrimoniale in nome del pagatore mediante un ordine di pagamento costituisca uno strumento di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 23, della [direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE].

2. Se l'apostille apposta dall'autorità estera competente ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri faccia parte della procedura di autenticazione tanto dello strumento di pagamento quanto dell'operazione di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 19, in combinato disposto con l'articolo 59 [paragrafo] 1 della direttiva.

3. Ove lo strumento di pagamento (compreso quello che autorizza una terza persona a effettuare disposizioni in nome del pagatore) sia regolare dal punto di vista formale (prima facie), se il giudice nazionale possa presumere che l'operazione di pagamento sia autorizzata, ossia che il pagatore abbia acconsentito all'esecuzione della stessa.

Disposizioni di diritto internazionale

Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (firmata all'Aia il 5 ottobre 1961) – Articolo 2.

Disposizioni del diritto dell'Unione e giurisprudenza

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (in prosieguo: la «direttiva») – Considerando 1 e 60, articolo 4, punti 19 e 23, articoli 54, 59 e 86.

Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021, CRCAM, C-337/20, EU:C:2021:671.

Norme di diritto nazionale

Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile) – Articolo 591, paragrafo 1, articolo 596

Zakon za zadalzhniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e i contratti, in prosieguo: lo «ZZD») – Articoli 75, 79, paragrafo 1, 82 e 86

«Articolo 75. (...)

2) Il debitore è liberato quando ha adempiuto in buona fede un'obbligazione nei confronti di una persona che, sulla base di circostanze inequivocabili, sembra legittimata ad accettare la prestazione. (...)

Zakon za platezhnite uslugi i platezhnite sistemi (Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento) del 2009 (abrogata con efficacia dal 6 marzo 2018, ma applicabile alla presente causa) – Articolo 51, paragrafi 1 e 2, articolo 56, paragrafi 1 e 2, articoli 57 e 58

«Articolo 57. 1) Nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento del pagatore nello stato in cui si trovava prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento non autorizzata»

Targovski zakon (Codice commerciale) – Articolo 442, paragrafo 3

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 22 novembre 2017, UA (ricorrente nel procedimento di primo grado, in prosieguo: il «ricorrente»), in qualità di depositante (mandante), e Eurobank EFG Bulgaria AD (la convenuta nel procedimento di primo grado; in prosieguo: la «banca»), in qualità di depositaria (mandataria), stipulavano a Sofia un contratto di conto corrente. In forza del contratto, la banca si impegnavano ad aprire e mantenere a tempo indeterminato un conto corrente in euro intestato al ricorrente, al fine di fornire servizi di pagamento a quest'ultimo.
- 2 In relazione ai suoi progetti di investimento, il ricorrente trasferiva sul conto un totale di EUR 999 860.
- 3 Il 6 febbraio 2018 il ricorrente si recava presso la banca per effettuare un'operazione bancaria con il saldo attivo del suo conto, ma un impiegato della stessa lo informava che il saldo del suo conto era di soli EUR 16 000.
- 4 Il ricorrente dichiara di esserne rimasto stupito. Dopo aver chiesto spiegazioni, il dipendente gli forniva un estratto conto dei movimenti di conto per il periodo compreso fra l'apertura dello stesso, il 22 novembre 2017, e il 6 febbraio 2018.
- 5 Dall'estratto conto il ricorrente accertava che una persona a lui sconosciuta, di nome MK, senza una valida autorizzazione da parte del titolare del conto – atteso che quest'ultimo non le aveva rilasciato alcuna procura – aveva effettuato atti di disposizione del saldo attivo del conto mediante sei ordini di bonifico distinti per un valore complessivo di EUR 982 000.

- 6 L'impiegato della banca aveva spiegato al ricorrente che questi atti giuridici dispositivi unilaterali erano stati effettuati da MK, che si era qualificato presso la banca come mandatario del ricorrente e aveva esibito una procura datata 1° dicembre 2017, autenticata da un notaio italiano (in prosieguo: il «notaio»).
- 7 Il ricorrente afferma che la «procura» che gli era stata mostrata non conteneva alcuna firma del mandante, motivo per cui (1) il 6 marzo 2018 aveva presentato reclamo presso la banca in merito alle disposizioni illecite effettuate con il suo saldo attivo, chiedendo la restituzione dell'importo, (2) l'8 marzo 2018 aveva inviato una copia del reclamo alla Banca centrale della Repubblica di Bulgaria e (3) aveva inviato una richiesta scritta di informazioni al notaio.
- 8 Il notaio gli aveva risposto di non avere redatto né autenticato la procura con cui il ricorrente avrebbe conferito la rappresentanza a MK, che la procura era certamente «un falso» e di avere informato di ciò la banca in risposta alla richiesta di informazioni di quest'ultima datata 20 febbraio 2018.
- 9 Il 4 febbraio 2019, il ricorrente presentava una domanda giudiziale contro la banca dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), che la accoglieva con sentenza del 13 maggio 2021, condannando la banca a rimborsare al ricorrente EUR 982 000 per le operazioni di pagamento non autorizzate, nonché a versargli EUR 1 182,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e EUR 74 521 a titolo di interessi.
- 10 Una delle ragioni alla base della decisione del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) è che le disposizioni speciali in vigore in merito alla responsabilità della banca in caso di operazioni di pagamento non autorizzate rendono inapplicabile la disciplina generale di cui all'articolo 75, paragrafo 2, dello ZZD, essendo quindi irrilevante ai fini della responsabilità della banca il fatto che essa abbia pagato (eseguito l'ordine) sulla base di circostanze inequivocabili che attestavano l'autorizzazione del mandante. La responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate in questione è generalmente a carico della banca (articolo 57 dell'abrogata legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento del 2009), a meno che l'esecuzione delle stesse non si fondi sul dolo o sulla colpa grave del titolare del conto, nel qual caso l'importo dell'operazione di pagamento, a prescindere dall'entità, non gli viene rimborsato. A parere di detto giudice, la banca non ha addotto né provato un rapporto causale fra la condotta del ricorrente e le operazioni di cui trattasi.
- 11 La banca impugna la sentenza del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) dinanzi al giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 12 Il ricorrente sostiene che i dipendenti della banca hanno agito con imprudenza e grave negligenza, consentendo a una persona priva di poteri di rappresentanza di disporre dei fondi detenuti sul conto bancario. Alla banca è stata presentata una

procura che non era prima facie regolare e che non avrebbe dovuto essere accettata come un'autorizzazione regolare, in quanto mancante di un requisito essenziale, ossia la «sottoscrizione» del «mandante», il che significava che la banca avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire le sei operazioni bancarie di cui trattasi.

- 13 La banca riconosce che il ricorrente si è recato presso i suoi uffici il 22 novembre 2017. Durante la conversazione, l'impiegato della banca aveva compreso che il ricorrente intendeva avvalersi di un mandatario per le disposizioni sul conto corrente da aprire. In considerazione delle operazioni internazionali che sarebbero state presumibilmente effettuate sul conto e per consentire al ricorrente di accedere e controllare da remoto i movimenti di conto corrente, gli erano stati proposti l'online banking, le notifiche via SMS e una carta bancaria, ma tutti e tre sono stati rifiutati.
- 14 La banca non contesta quanto sostenuto in merito alle operazioni bancarie effettuate sul conto del ricorrente e afferma che il mandatario autorizzato di quest'ultimo – MK – si è recato per la prima volta presso la sua sede il 15 dicembre 2017. In tale occasione, MK aveva fornito al dipendente della banca l'originale di una copia della procura del 1° dicembre 2017, autenticata dal notaio italiano il 5 dicembre 2017. L'autenticità della copia era stata certificata con un'apostille e tutti i documenti erano stati tradotti dall'italiano al bulgaro da un traduttore giurato. La procura era specifica (espressa) e autorizzava il mandatario a disporre del saldo attivo del conto del ricorrente presso la banca.
- 15 La banca afferma che, in occasione di ciascun ordine di bonifico, MK ha presentato l'originale della copia della procura al rispettivo impiegato della banca.
- 16 La banca contesta l'affermazione del ricorrente secondo cui questi sarebbe rimasto sorpreso quando, il 6 febbraio 2018, è stato informato dei trasferimenti di fondi di cui trattasi effettuati tramite un mandatario. Piuttosto, dopo aver ricevuto l'estratto conto del suo conto bancario, alla domanda dell'impiegato della banca circa l'identità della persona a cui erano stati commissionati i trasferimenti dal suo conto, avrebbe risposto che questi erano stati effettuati dal suo mandatario MK. Il ricorrente aveva recepito tranquillamente le informazioni fornitegli e controllato con calma la copia dell'originale della copia autenticata notarile della procura con cui MK si era identificato.
- 17 Poco dopo, lo stesso giorno, il ricorrente era tornato negli uffici della banca, ma aveva persistito nel non informare il personale della Banca delle irregolarità nelle operazioni di pagamento commissionate da MK, bensì aveva voluto solo revocare la procura, scrivendo di proprio pugno la richiesta.
- 18 Solo il 20 febbraio 2018 il ricorrente ha informato verbalmente un dipendente della banca di un problema con i trasferimenti di fondi dal suo conto corrente e, il 6 marzo 2018, ha presentato un reclamo scritto alla banca.

- 19 La banca ammette di avere chiesto, il 20 febbraio 2018, al notaio italiano se la procura del 1° dicembre 2017 fosse stata regolarmente depositata e annotata nel suo registro, se la copia autenticata notarile della procura avesse gli stessi effetti giuridici della procura stessa e se la predisposizione di tali copie fosse conforme alla prassi normale, inviandogli una copia scansionata della stessa. Il notaio aveva semplicemente risposto: «Il documento allegato è UN FALSO. Non ne va fatto uso».
- 20 Il 27 febbraio 2018 la banca ha inviato una richiesta scritta al Sostituto Procuratore della Repubblica Italiana che, con la sua firma, ha autenticato con apostille la copia autenticata notarile della procura oggetto della controversia. La Procura di Monza ha confermato che la relativa apostille era stata emessa il 12 dicembre 2017, ovvero ha attestato ufficialmente che «l’apostille sulla copia della procura è valida».
- 21 La banca conclude quanto segue: 1) il documento presentato era una copia della procura e non la procura stessa, quindi non conteneva la sottoscrizione del mandante; 2) attraverso l’apostille l’autorità italiana competente ha attestato l’autenticità delle sottoscrizioni e dei timbri sui documenti, confermando l’autenticazione notarile della copia della procura, cioè l’autenticità del documento, quindi la copia della procura poteva essere utilizzata in Bulgaria; 3) le sei operazioni di pagamento di cui trattasi sono state eseguite a favore di un cosiddetto “creditore putativo” e, in base a una clausola delle condizioni generali di contratto, in combinato disposto con l’articolo 75, paragrafo 2, dello ZZD, «[l]a banca (...) non è responsabile delle somme pagate e delle disposizioni effettuate in base a una procura se non le è stata notificata per iscritto la revoca della procura e se, prima di ricevere la notifica, ha versato in buona fede una somma a una persona che, sulla base di circostanze inequivocabili, sembra essere legittimata a riceverla».

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 22 Il giudice del rinvio ritiene che la direttiva sia applicabile alla controversia nel procedimento principale. Il suo scopo normativo è la creazione del mercato interno dei servizi di pagamento. Ai sensi dei considerando 1 e 60 della direttiva, per smantellare le frontiere interne nella Comunità, promuovendo la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, è necessario armonizzare il funzionamento di detto mercato.
- 23 Secondo le considerazioni vincolanti per i giudici nazionali circa la corretta applicazione del diritto dell’Unione, contenute nel punto 31 della sentenza della Corte del 2 settembre 2021 nella causa C-337/20, «per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anche la genesi storica di una disposizione del diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la sua interpretazione».

- 24 Il giudice del rinvio osserva che il punto 41 di detta sentenza chiarisce che l'articolo 86 della direttiva 2007/64, intitolato «Piena armonizzazione», dispone che «[fatte salve varie disposizioni di detta direttiva che esso enumera], nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva». Nello stesso punto si afferma che «[g]li articoli 58, 59 e 60 della medesima direttiva non figurano tra le disposizioni per la cui attuazione l'articolo 86 riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità».
- 25 Al punto 45 della sentenza si legge che «il regime armonizzato di responsabilità per le operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto stabilito dalla direttiva (...) può coesistere con un regime alternativo di responsabilità previsto dal diritto nazionale basato sugli stessi fatti e sullo stesso fondamento solo a condizione che non sia pregiudicato il regime in tal modo armonizzato e che non siano compromessi gli obiettivi e l'effetto utile di detta direttiva».
- 26 Al punto 67 della sentenza citata si afferma che «qualora il diritto nazionale applicabile lo preveda, il prestatore di servizi di pagamento può essere tenuto a sopportare le conseguenze della sua negligenza nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, in particolare allorché non abbia verificato che tale operazione fosse stata effettivamente autorizzata dall'utente di servizi di pagamento, nella misura in cui tale negligenza ha provocato un danno a un terzo (...)».
- 27 L'articolo 75, paragrafo 2, dello ZZD disciplina l'istituto giuridico dell'adempimento nei confronti di un presunto creditore, per cui il debitore è liberato se ha adempiuto in buona fede un'obbligazione nei confronti di una persona che, sulla base di circostanze inequivocabili, sembra essere legittimata ad accettare la prestazione.
- 28 Se il giudice nazionale adottasse un'interpretazione puramente grammaticale, basata sulla lettera, e non un'interpretazione teleologica, logica e sistematica dei motivi previsti dalla direttiva per esonerare il prestatore di servizi di pagamento dalla responsabilità nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata – vale a dire, che il pagatore deve aver cagionato i danni derivanti dalle operazioni di pagamento non autorizzate con intenzioni fraudolente o violando intenzionalmente o per grave negligenza uno o più di uno dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 56 – si verificherebbero situazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento, pur agendo in buona fede (esercitando la diligenza di un commerciante avveduto), sarebbe pienamente responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata eseguita.
- 29 In questo caso, per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il prestatore di servizi di pagamento deve dimostrare una forma qualificata di colpa da parte del pagatore, che dovrebbe aver agito intenzionalmente (compreso con intento fraudolento) o con grave negligenza.

- 30 Tuttavia, la giurisprudenza conosce casi in cui, benché il prestatore di servizi di pagamento abbia agito in buona fede (osservando il dovere di diligenza rafforzata di un commerciante avveduto, per il cui adempimento egli ha predisposto tutte le condizioni scientifiche, tecniche, abituali nel commercio e nella buona pratica commerciale al fine di evitare un danno), il pagatore subisce danni pur non avendo agito con una forma di colpa qualificata (con dolo, negligenza grave o intento fraudolento).
- 31 È proprio in questi casi che il prestatore di servizi di pagamento sarebbe responsabile nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, se non riesce a dimostrare un atto colpevole e illegittimo da parte del pagatore.
- 32 Di conseguenza, il prestatore di servizi di pagamento rischierebbe di subire perdite patrimoniali significative, anche se fosse in buona fede, ossia se avesse adottato tutte le misure necessarie conformemente ai requisiti di legge e alle buone pratiche commerciali.
- 33 In questo contesto, i prestatori di servizi di pagamento che agiscono in buona fede dovrebbero essere straordinariamente cauti nelle loro attività commerciali quando prestano servizi di pagamento anche nelle situazioni più ordinarie. Ciò comporterebbe un ritardo nella procedura di pagamento o il rifiuto di eseguire addebiti o ordini di pagamento nel caso di strumenti di pagamento formalmente (prima facie) regolari, il che sarebbe contrario allo scopo della direttiva, che è quello di promuovere la libera circolazione dei servizi e dei capitali.
- 34 Alla luce dei requisiti di cui all'articolo 86 della direttiva, la questione che si pone al giudice del rinvio è se il diritto nazionale, in particolare la disciplina di cui all'articolo 75, paragrafo 2, dello ZZD, possa trovare applicazione se il prestatore di servizi di pagamento ha agito in buona fede e lo strumento di pagamento che gli è stato presentato è formalmente (prima facie) regolare.
- 35 Dalla rogatoria internazionale del giudice del rinvio è risultato che la legge italiana consente ai notai di autenticare copie di procure, che devono essere autenticate dal notaio apponendo la sottoscrizione, il timbro e una dichiarazione, compresa una dichiarazione ufficiale (che ha valore probatorio sostanziale per il giudice) attestante la conformità delle copie al contenuto dell'originale dell'atto («conformi all'originale»). Anche la legge bulgara prevede questo tipo di autenticazione notarile.
- 36 La banca sostiene che il documento prodotto nel procedimento principale (procura) è una copia dell'originale della procura provvista di un'autentica notarile della sottoscrizione del mandante, il ricorrente, rilasciata dal notaio italiano competente, in cui la conformità della copia con l'atto originale è stata attestata da detto notaio.
- 37 L'autenticità di questa copia dell'originale della procura notarile autenticata è stata attestata dall'autorità competente della Repubblica italiana, ossia il Sostituto Procuratore della Repubblica, mediante l'apposizione di un'apostille

conformemente alle norme della Convenzione dell'Aia del 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

- 38 Ai sensi dell'articolo 2, seconda frase, della Convenzione, l'attestazione dell'autenticità dell'atto mediante apostille comprende l'autenticità della firma e la qualifica con la quale il firmatario dell'atto ha agito.
- 39 È stato proprio attraverso l'uso di questo atto (originale di una copia della procura notarile autenticata con apostille) che la persona qualificatasi come mandatario autorizzato del ricorrente ha effettuato disposizioni a favore di terzi in nome del titolare del conto.
- 40 Poiché detta procura conferisce al mandatario il diritto di effettuare disposizioni in nome del pagatore, tale atto potrebbe dover essere qualificato come «strumento di pagamento» ai sensi dell'articolo 4, punto 23, della direttiva, in quanto fa parte della procedura utilizzata dall'utente dei servizi di pagamento per disporre un ordine di pagamento.
- 41 Secondo l'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva, per essere autorizzata, l'operazione di pagamento deve essere effettuata sulla base del consenso del pagatore, consenso che presuppone la prova della paternità della dichiarazione di volontà contenuta nell'ordine di pagamento (cosiddetto valore probatorio formale dell'atto). Ciò è legato all'accertamento dell'autenticazione dell'operazione di pagamento (la procedura mediante la quale il prestatore di servizi di pagamento può verificare l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, comprese le sue caratteristiche di sicurezza personalizzate). Ai sensi dell'articolo 59 della direttiva, l'obbligo procedurale di provare (l'onere della prova) che l'operazione di pagamento è stata autenticata spetta al prestatore di servizi di pagamento.
- 42 In questo contesto, se il prestatore di servizi di pagamento ha autenticato lo strumento di pagamento (la regolarità della procura oggetto della controversia, sulla base della quale sono state effettuate le disposizioni con il saldo attivo del conto del ricorrente), il consenso del pagatore (in nome del quale il mandatario effettua le disposizioni che hanno una ripercussione diretta sulla sfera giuridica del titolare del conto corrente) sarebbe dimostrato e le operazioni di pagamento eseguite risulterebbero autorizzate ai sensi dell'articolo 54 della direttiva.